

Gazzetta ufficiale

C 179

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno

7 giugno 2017

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2017/C 179/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8450 — Shanghai Shenda/IAC ST&A Business) ⁽¹⁾	1
2017/C 179/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8471 — BC Partners/PSC/Shawbrook) ⁽¹⁾	1
2017/C 179/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8477 — LGP/OMERS/OPE Caliber Holdings) ⁽¹⁾	2

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2017/C 179/04	Tassi di cambio dell'euro	3
2017/C 179/05	Tassi di cambio dell'euro	4

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

2017/C 179/06	Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) [pubblicato in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006] ⁽¹⁾	5
---------------	--	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2017/C 179/07	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8429 — BNP Paribas/Caisse des Depots et Consignations/Société Générale/Euronext/Euroclear/S2IEM/CACEIS/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	6
2017/C 179/08	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8449 — Peugeot/Opel) ⁽¹⁾	8

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.8450 — Shanghai Shenda/IAC ST&A Business)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2017/C 179/01)

Il 24 maggio 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32017M8450. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.8471 — BC Partners/PSC/Shawbrook)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2017/C 179/02)

Il 1° giugno 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32017M8471. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.8477 — LGP/OMERS/OPE Caliber Holdings)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2017/C 179/03)

Il 1º giugno 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32017M8477. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

5 giugno 2017

(2017/C 179/04)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1249	CAD	dollari canadesi	1,5174
JPY	yen giapponesi	124,30	HKD	dollari di Hong Kong	8,7651
DKK	corone danesi	7,4398	NZD	dollari neozelandesi	1,5769
GBP	sterline inglesi	0,87130	SGD	dollari di Singapore	1,5541
SEK	corone svedesi	9,7448	KRW	won sudcoreani	1 258,29
CHF	franchi svizzeri	1,0856	ZAR	rand sudafricani	14,3317
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	7,6553
NOK	corone norvegesi	9,4890	HRK	kuna croata	7,4008
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	14 945,42
CZK	corone ceche	26,327	MYR	ringgit malese	4,7960
HUF	fiorini ungheresi	307,22	PHP	peso filippino	55,585
PLN	zloty polacchi	4,1838	RUB	rublo russo	63,7150
RON	leu rumeni	4,5698	THB	baht thailandese	38,280
TRY	lire turche	3,9562	BRL	real brasiliano	3,6660
AUD	dollari australiani	1,5040	MXN	peso messicano	20,6918
			INR	rupia indiana	72,4020

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**6 giugno 2017**

(2017/C 179/05)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1258	CAD	dollari canadesi	1,5170
JPY	yen giapponesi	123,12	HKD	dollari di Hong Kong	8,7751
DKK	corone danesi	7,4384	NZD	dollari neozelandesi	1,5694
GBP	sterline inglesi	0,87230	SGD	dollari di Singapore	1,5553
SEK	corone svedesi	9,7503	KRW	won sudcoreani	1 261,08
CHF	franchi svizzeri	1,0851	ZAR	rand sudafricani	14,4651
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	7,6491
NOK	corone norvegesi	9,5158	HRK	kuna croata	7,4065
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	14 967,28
CZK	corone ceche	26,336	MYR	ringgit malese	4,8032
HUF	fiorini ungheresi	307,66	PHP	peso filippino	55,745
PLN	zloty polacchi	4,1992	RUB	rublo russo	63,8407
RON	leu rumeni	4,5660	THB	baht thailandese	38,221
TRY	lire turche	3,9736	BRL	real brasiliano	3,7117
AUD	dollari australiani	1,5040	MXN	peso messicano	20,6935
			INR	rupia indiana	72,5835

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

[pubblicato in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 ⁽¹⁾]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 179/06)

Decisioni di rilascio di un'autorizzazione

Riferimento della decisione ⁽¹⁾	Data della decisione	Nome della sostanza	Titolare dell'autorizzazione	Numero di autorizzazione	Uso autorizzato	Data di scadenza del periodo di revisione	Motivi della decisione
C(2017) 3453	29 maggio 2017	Dicromato di sodio N. CE: 234-190-3, n. CAS: 7789-12-0, 10588-01-9	Arlanxeo Netherlands B.V. Urmonderbaan 24, 6167 RD Geleen, Paesi Bassi	REACH/17/11/0	Uso come inibitore di corrosione in sistemi di raffreddamento ad assorbimento di ammoniacca	21 settembre 2029	Conformemente all'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative in termini di fattibilità economica.

⁽¹⁾ La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea all'indirizzo: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it

⁽¹⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

**(Caso M.8429 — BNP Paribas/Caisse des Depots et Consignations/Société Générale/Euronext/
Euroclear/S2IEM/CACEIS/JV)**

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 179/07)

1. In data 30 maggio 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione BNP Paribas Securities Services («BP2S», Francia), CACEIS Investor Services («CACEIS», Francia), Caisse des Dépôts et Consignations («CDC», Francia), Euroclear SA/NV («ESA», Regno Unito), Euronext NV («Euronext», Paesi Bassi), S2IEM - Société d'Investissements en Infrastructures Européennes de Marchés («S2IEM», Francia) e Société Générale SA («Société Générale», Francia) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di una società francese di nuova costituzione che si configura come impresa comune («JV»).

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- BP2S: controllata di BNP Paribas SA (società madre del gruppo BNP Paribas), con sede in Francia, che fornisce servizi di custodia e amministrazione degli attivi dei clienti del gruppo BNP Paribas,
- CACEIS Investor Services: controllata del gruppo Crédit Agricole, con sede in Francia, che fornisce soluzioni in materia di esecuzione, clearing, custodia e amministrazione di fondi per investitori istituzionali, banche, broker e imprese,
- Caisse des Dépôts et Consignations: investitore istituzionale regolamentato francese, che opera nel servizio pubblico, nelle attività di interesse generale e nelle attività imprenditoriali sul mercato aperto in concorrenza con altri operatori, ad esempio in settori quali le attività immobiliari e l'ambiente,
- Euroclear SA/NV («ESA»): controllata di Euroclear plc, che controlla entità operative di Euroclear, compresi depositari centrali di titoli (CSD) e Euroclear Bank, central security provider internazionale («ICSD») che fornisce servizi di custodia, settlement e servizi collegati per titoli nazionali e internazionali, compresi obbligazioni, equity e fondi di investimento,
- Euronext N.V.: impresa madre del gruppo Euronext, impresa pubblica olandese con controllate in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito, che opera nei servizi di listing, cash trading, negoziazione di derivati, dati e indici di mercato, post-trading e soluzioni di mercato sui mercati nazionali,
- S2IEM: fondo d'investimento alternativo di diritto francese e veicolo Sicav gestito da OFI Asset Management,
- Société Générale: impresa madre del gruppo Société Générale, istituto finanziario che opera nei servizi bancari al dettaglio francesi e internazionali, nei servizi finanziari e assicurativi internazionali e nei servizi bancari per le imprese e di investimento.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 ("il regolamento sulle concentrazioni").

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento «M.8429 — BNP Paribas/Caisse des Depots et Consignations/Société Générale/Euronext/Euroclear/S2IEM/CACEIS/JV», al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Notifica preventiva di concentrazione**(Caso M.8449 — Peugeot/Opel)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2017/C 179/08)

1. In data 30 maggio 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Peugeot S.A. («PSA», Francia) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo del comparto automobilistico europeo di General Motors con i marchi Opel/Vauxhall («Opel») mediante acquisto di quote e di elementi dell'attivo.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— PSA opera su scala mondiale nella produzione e nella fornitura di automobili, veicoli commerciali leggeri e componenti auto per i veicoli a motore,

— Opel produce e fornisce automobili, camion, crossovers e pezzi di ricambio per automobili.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8449 — Peugeot/Opel, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT